

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

**VISTO** l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

**VISTO** l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

**VISTO** altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 37 del 23 agosto 2022, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione, con decorrenza dal mese di giugno 2022, del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;

**ESAMINATO** l'accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;

**VISTO** il verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL del 16 giugno 2023, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal mese di ottobre 2023;

**ACCERTATO** che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato dal decreto direttoriale n. 37 del 23 agosto 2022;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

**VISTA** la comunicazione congiunta del 27 ottobre 2023, con la quale Assistal, Federmeccanica, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL hanno espresso formale condivisione delle tabelle predisposte da parte di questa Direzione Generale ed inviate alle Parti sociali per la verifica finale in data 16 ottobre 2023;

**ACCERTATO** che nell'ambito del suddetto contratto collettivo di lavoro non sono stati stipulati accordi territoriali;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, meglio specificate in premessa, è determinato nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023.

### **Art. 2**

1. Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
- b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
- c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse

- all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- d) oneri derivanti dalla contrattazione aziendale;
  - e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
  - f) oneri collegati all'utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
  - g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma*, 13 novembre 2023

**Il Direttore Generale**  
Romolo de Camillis

RM / AC

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

	IMPIEGATI					OTTOBRE 2023			
	D1	D2	C1	C2	C3	B1	B2	B3	A1
<b>A-Elementi retributivi annui</b>									
Ributizione tabellare	19.304,04	21.406,80	21.869,16	22.331,64	23.916,48	25.635,00	27.502,20	30.703,56	31.439,16
scatti biennali (3 scatti )	777,24	901,80	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
Elemento perequativo	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
<b>TOTALE "A"</b>	<b>20.566,28</b>	<b>22.793,60</b>	<b>23.255,96</b>	<b>23.779,64</b>	<b>25.468,52</b>	<b>27.287,48</b>	<b>29.297,96</b>	<b>32.663,12</b>	<b>33.398,72</b>
<b>B-Oneri aggiuntivi</b>									
Festività retribuite (n.3)	193,27	214,70	219,15	224,19	240,45	257,95	277,30	309,69	316,77
Tredicesima mensilita '	1.673,44	1.859,05	1.897,58	1.941,22	2.081,96	2.233,54	2.401,08	2.681,51	2.742,81
<b>TOTALE "B"</b>	<b>1.866,71</b>	<b>2.073,75</b>	<b>2.116,73</b>	<b>2.165,41</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.491,49</b>	<b>2.678,38</b>	<b>2.991,20</b>	<b>3.059,58</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>									
Inps (29,36%)	6.586,33	7.301,05	7.449,42	7.617,47	8.159,42	8.743,11	9.388,25	10.468,11	10.704,16
Inail (4,417%)	990,80	1.098,32	1.120,64	1.145,92	1.227,45	1.315,26	1.412,31	1.574,76	1.610,26
<b>TOTALE "C"</b>	<b>7.577,13</b>	<b>8.399,37</b>	<b>8.570,06</b>	<b>8.763,39</b>	<b>9.386,87</b>	<b>10.058,37</b>	<b>10.800,56</b>	<b>12.042,87</b>	<b>12.314,42</b>
<b>D-Altri Oneri</b>									
Trattamento fine rapporto	1.625,78	1.806,10	1.843,53	1.885,93	2.022,66	2.169,92	2.332,69	2.605,13	2.664,69
Rivalutazione T.F.<R.(9,974576%)	583,79	648,54	661,98	677,21	726,31	779,19	837,63	935,46	956,85
Fondo COMETA (adesione al 40%)	167,30	185,53	189,53	193,54	207,28	222,17	238,35	266,10	272,47
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,73	18,55	18,95	19,35	20,73	22,22	23,84	26,61	27,25
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarietà 10%	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60
Flexible Benefits	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE "D"</b>	<b>2.765,20</b>	<b>3.030,32</b>	<b>3.085,59</b>	<b>3.147,62</b>	<b>3.348,58</b>	<b>3.565,10</b>	<b>3.804,11</b>	<b>4.204,90</b>	<b>4.292,86</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>32.775,32</b>	<b>36.297,04</b>	<b>37.028,34</b>	<b>37.856,06</b>	<b>40.526,38</b>	<b>43.402,44</b>	<b>46.581,01</b>	<b>51.902,09</b>	<b>53.065,58</b>
<b>COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to)</b>	<b>20,48</b>	<b>22,69</b>	<b>23,14</b>	<b>23,66</b>	<b>25,33</b>	<b>27,13</b>	<b>29,11</b>	<b>32,44</b>	<b>33,17</b>

Ore annue teorotiche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (10 giorni)	80
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio	25
malattia, infort ., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Formazione ex art. 7 CCNL	8
Totale ore non lavorate	488
<b>Ore annue mediamente lavorate</b>	<b>1600</b>

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario

- 1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
- 2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
- 3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
- 4) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
- 5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
- 6) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

	OPERAI				OTTOBRE 2023	
	D1	D2	C1	C2	C3	B1
<b>A-Elementi retributivi annui</b>						
Retribuzione tabellare	19.304,04	21.406,80	21.869,16	22.331,64	23.916,48	25.635,00
scatti biennali (3 scatti )	777,24	901,80	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48
Elemento perequativo	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
<b>TOTALE "A"</b>	<b>20.566,28</b>	<b>22.793,60</b>	<b>23.255,96</b>	<b>23.779,64</b>	<b>25.468,52</b>	<b>27.287,48</b>
<b>B-Oneri aggiuntivi</b>						
Festività retribuite (n.3)	193,27	214,70	219,15	224,19	240,45	257,95
Tredicesima mensilità	1.673,44	1.859,05	1.897,58	1.941,22	2.081,96	2.233,54
<b>TOTALE "B"</b>	<b>1.866,71</b>	<b>2.073,75</b>	<b>2.116,73</b>	<b>2.165,41</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.491,49</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>						
Inps (31,58%)	7.084,34	7.853,11	8.012,70	8.193,45	8.776,38	9.404,20
Inali (4,417%)	990,80	1.098,32	1.120,64	1.145,92	1.227,45	1.315,26
<b>TOTALE "C"</b>	<b>8.075,14</b>	<b>8.951,43</b>	<b>9.133,34</b>	<b>9.339,37</b>	<b>10.003,83</b>	<b>10.719,46</b>
<b>D-Altri Oneri</b>						
Trattamento fine rapporto	1.625,78	1.806,10	1.843,53	1.885,93	2.022,66	2.169,92
Rivalutazione T.F.<R.(9,974576%)	583,79	648,54	661,98	677,21	726,31	779,19
Fondo COMETÀ (adesione al 40%)	167,30	185,53	189,53	193,54	207,28	222,17
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,73	18,55	18,95	19,35	20,73	22,22
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarietà 10%	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60
Flexible Benefits	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE "D"</b>	<b>2.765,20</b>	<b>3.030,32</b>	<b>3.085,59</b>	<b>3.147,62</b>	<b>3.348,58</b>	<b>3.565,10</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>33.273,33</b>	<b>36.849,10</b>	<b>37.591,62</b>	<b>38.432,04</b>	<b>41.143,34</b>	<b>44.063,53</b>
<b>COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to)</b>	<b>20,80</b>	<b>23,03</b>	<b>23,49</b>	<b>24,02</b>	<b>25,71</b>	<b>27,54</b>

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (10 giorni)	80
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio	25
malattia, infort., maternità (4,95%)	103
Formazione, permessi D.Lvo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Formazione ex art. 7 CCNL	8
Totale ore non lavorate	488
Ore annue mediamente lavorate	1600

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

- 1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
- 2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
- 3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
- 4) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
- 5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
- 6) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%